Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 10 OTTOBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 2 ottobre 1978.

(7825)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Cavalli e Poli, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1978. — **Società Biomedica Toscana, industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 7% - 1973-1988 » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50% - 1960-1980 » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50% - 1961-1986 » sorteggiate il 19 settembre 1978. — **Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 9 agosto 1978. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1978. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1978. — **Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1978. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1978. — **Tigaiga finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1978. — **F.O.M. - Fonderie officine meccaniche, società per azioni, in Favria Canavese (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Gori & Zucchi, società per azioni, in Arezzo:** Estrazione di obbligazioni. — **Ferdinando Zanoletti metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1978. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1978. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1978. — **SNIA Viscosa, società per azioni:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. **1265.**

Diritti di accesso ai recinti riservati in borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati di borsa spettanti alla camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Vista la delibera n. 433 in data 12 novembre 1976 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta, limitatamente agli istituti di credito;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, limitatamente agli istituti di credito, sono modificati nella seguente misura:

osservatore di istituto di credito . . .	L. 50.000
sostituto osservatore di istituto di credito . . .	» 40.000
rappresentante di istituto di credito . .	» 30.000
impiegato di istituto di credito:	
per il primo . . .	» 10.000
per i successivi . . .	» 8.000
fattorino di istituti di credito:	
per il primo . . .	» 4.000
per i successivi . . .	» 3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1977

LEONE

STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1978
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **610.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata «Opera per l'educazione cristiana», in Brescia.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata «Opera per l'educazione cristiana», in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1978
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Trasferimento di personale alla regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 8 agosto 1977, n. 902, e conseguente ristrutturazione dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente l'adeguamento e la integrazione delle norme di attuazione dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 che all'art. 21 prevede, in deroga a quanto disposto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, il trasferimento alla predetta regione Friuli-Venezia Giulia, a richiesta della regione medesima, di un contingente di personale in servizio presso gli uffici statali trasferiti allo stesso ente, ai sensi dell'art. 22 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Vista la lettera in data 6 ottobre 1977, n. 054, con la quale la regione ha chiesto il trasferimento di quarantacinque unità quali risultano dall'elenco nominativo allegato alla nota stessa;

Considerato che dal predetto elenco devono essere esclusi l'assistente principale Mazzolo Adriano nonché gli impiegati R.S.E. Giove Giuseppe, Schiavolini Stelio, Zanato Aldo e Scapato Bon Bianca che hanno chiesto di non essere ammessi al trasferimento e per i quali la regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato il proprio nulla osta all'accoglimento di tale richiesta;

Considerato che questo Ministero ha disposto che il personale di cui sopra venga posto a disposizione della regione a decorrere dal 1° novembre 1977;

che, ai sensi dell'ultimo comma del sopracitato articolo 21, occorre procedere da tale data alla riduzione dei ruoli organici di questa amministrazione cui appartiene il personale trasferito;

Considerato che per effetto della riduzione degli organici occorre altresì procedere alla parziale ristrut-

turazione dei ruoli del personale direttivo di concetto, esecutivo e ausiliario dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

che, pertanto, occorre sostituire il quadro *B* nonché le tabelle *B*/3, *C*/1, *C*/4, *C*/5 e *D*/3 allegate al decreto interministeriale 20 dicembre 1976, n. 1396, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1977, registro n. 14, foglio n. 63;

Considerata l'opportunità di riportare, per completezze del presente decreto, anche il quadro *A* e le tabelle *B*/1, *B*/2, *B*/4, *B*/5, *C*/2, *C*/3, *D*/1, *D*/2 e *D*/4 relative ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici non modificati a seguito del trasferimento del personale alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 26 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il sottoelencato personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici è trasferito, a decorrere dal 1° novembre 1977 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ripartito come segue per carriera e qualifica, secondo l'ordine di appartenenza.

In corrispondenza del contingente di personale trasferito vengono ridotti con effetto dalla stessa data i singoli ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e i contingenti del personale impiegato ed operaio del ruolo speciale ad esaurimento, per un numero di posti inerente a ciascuna qualifica uguale a quello risultante dal contingente di personale che occupava in ruolo un posto di organico:

a) RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Carriera ruolo	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito
Esecutiva:			
Coadiutori	Viscovi Liliana	Coadiutore	In soprannumero
	Alborghetti Mirella nata Lupin	»	»
	Raxich Antonio	»	»
	Cergol Emilia	»	»

b) RUOLI ORGANICI DEL GENIO CIVILE

Carriera ruolo	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito
Direttiva:			
Ruolo esaurimento	Nicoli Cesare	Ingegnere capo R.E.	1
	Villotta Carlo	»	In soprannumero
			1
Concetto:			
Geometri	Tarantino Benito	Geometra	In soprannumero
	Agazzi Umberto	»	»
Esecutiva:			
Assistenti	Bonanno Luigi	Assistente principale	1
			1
Coadiutori	Montabone Mario	Coadiutore principale	1
	Comuo Olga	Coadiutore	In soprannumero
			1
Ausiliaria:			
Commessi	Feruglio Marco	Commesso capo	1
	Durante Mafalda	Commesso	In soprannumero
	Pomasan Anita ved. Miot	»	»
			1

4) RUOLO ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL LAVORI PUBBLICI

Carriera ruolo	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito
Concetto:			
Segretari	Santoro Adolfo	Segretario principale	1
			1
Esecutiva:			
Coadiutori meccanografi	Boscaro Luigi	Coadiutore meccanografo	1
	Bertoli Tullio	»	1
			2

d) RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Qualifica	Generalità
Impiegato	Zavadlav Guerrino
»	Corazza Guerrino
»	Depolo Fabio
»	Facchini Roberto
»	Tomadin Bruno
»	Palmisano Giuseppe
»	Pistan Ermanno
»	Maragon Rodolfo
»	Kozina Ezio
»	Covri Lucio
»	Pedoni Antonio
»	Bensi Marino
»	Fonda Mario
»	Campagnolo Duilio
»	Trussini Giordano
»	Declich Diana
»	Palumbo Melchiorre
»	Frangiacomo Adriano
»	Valli Mario
»	Corsi Fulvio
»	Zorni Giovanni
»	Tamburini Ferruccio
Operaio	Corazza Attilio

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data del 1° novembre 1977, il quadro *B* allegato al decreto interministeriale 20 dicembre 1976, n. 13961, nonché le tabelle *B*/3, *C*/1, *C*/4, *C*/5 e *D*/3 allegate al decreto interministeriale n. 13961 precitato, sono sostituite dalle analoghe tabelle sottoriportate.

Il quadro e le tabelle di cui sopra sono inoltre integrati con il quadro *A* e le tabelle *B*/1, *B*/2, *B*/4, *B*/5, *C*/2, *C*/3, *D*/1, *D*/2, *D*/4.

QUADRO *A*

CARRIERA AMMINISTRATIVA

Parametro	Qualifica	Organico
—	Ispettore generale ruolo esaurimento	14
—	Direttore di divisione ruolo esaurimento	12
	Totale . . .	26
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione .	53
307 257 190	Direttore di sezione . . Consigliere .	134 (*a*) (*b*) (*c*)
	Totale . . .	187

(*a*) L'organico è stato indicato in 134 unità, tenuto conto di 24 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge n. 336/70.

(*b*) Di cui 11 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

(*c*) Di cui 65 unità sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

QUADRO *B*

CARRIERA TECNICA

Parametro	Qualifica	Organico
—	Ispettori generali R.E. . . .	26
—	Ingegneri capi R.E.	24
	Totale . . .	50
530 487 455 426 387	Ingegnere capo aggiunto ed urbanista capo aggiunto	155 (*a*) (*f*)
307 257 218	Ingegnere superiore ed urbanista superiore Ingegnere ed urbanista . .	425 (*b*) (*c*) (*d*) (*e*) (*g*)
	Totale . . .	580

(*a*) Di cui 4 riservati agli urbanisti capi aggiunti.

(*b*) L'organico è stato indicato in 425 posti tenuto conto di 39 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(*c*) Di cui 130 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

(*d*) Di cui 22 riservati agli urbanisti superiori ed urbanisti.

(*e*) Di cui 52 unità sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*f*) Di cui 3 riservati ai laureati in scienze geologiche o in fisica in applicazione della legge 26 aprile 1976, n. 176.

(*g*) Di cui 9 riservati ai laureati in scienze geologiche o in fisica in applicazione della legge 26 aprile 1976, n. 176.

TABELLA *B*/1

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Geometra capo	69 (*a*)
302 260	Geometra principale	309 (*a*)
227 188 160	Geometra	74 (*b*) (*c*)
	Totale . . .	452

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.

(*b*) L'organico è stato indicato in 74 unità tenuto conto di 234 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(*c*) Di cui 50 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA *B*/2

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ragioniere capo	17 (*a*)
297 255	Ragioniere principale	76 (*a*)
218 178 160	Ragioniere	43 (*b*)
	Totale . . .	136

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.

(*b*) L'organico è stato indicato in 43 unità tenuto conto di 33 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA B/3

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari

Parametro	Qualifica	Organico
370	Segretario capo	20 (*a*)
297 255	Segretario principale	86 (*a*)
218 178 160	Segretario	48 (*b*)
	Totale	154

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in 48 unità, tenuto conto di 38 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA B/4

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Disegnatore capo	12 (*a*)
302 260	Disegnatore principale	50 (*a*)
227 188 160	Disegnatore	20 (*b*) (*c*)
	Totale	82

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in 20 unità, tenuto conto di 29 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1976 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(*c*) Di cui 9 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA B/5

CARRIERA DI CONCETTO

Ufficiali idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ufficiale idraulico capo	27
302 260	Ufficiale idraulico principale	119
227 188 160	Ufficiale idraulico	99 (*a*)
	Totale	245

(*a*) L'organico è stato indicato in 99 unità tenuto conto di 20 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge n. 336/70.

TABELLA C/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente superiore	52 (*a*)
218 188	Assistente principale	231 (*a*)
168 143 128	Assistente	— (*b*)
	Totale	283 (*c*)

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico della qualifica iniziale è soppresso per effetto dei 232 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(*c*) Di cui 178 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente radiotecnico e marconista superiore	5
218 188	Assistente radiotecnico e marconista principale	19
168 143 128	Assistente radiotecnico e marconista	13 (*a*)
	Totale	37

(*a*) L'organico è stato indicato in 13 unità tenuto conto di 5 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA C/3

CARRIERA ESECUTIVA A.C.

Coadiutori

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	55
213 183	Coadiutore principale	246
163 133 120	Coadiutore	140 (*a*) (*b*)
	Totale	441

(*a*) L'organico è stato indicato in 140 unità tenuto conto di 105 collocamenti a riposo disposti alla data del 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(*b*) Di cui 43 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/4

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori del genio civile

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	64
213 183	Coadiutore principale	288
163 133 120	Coadiutore	169 (*a*) (*b*)
	Totale	521

(*a*) L'organico è stato indicato in 169 unità tenuto conto di 119 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(*b*) Di cui 42 posti resi indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/5

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori meccanografi

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	10
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	62 (*a*)
	Totale	72

(*a*) L'organico è stato indicato in 62 unità tenuto conto di 22 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *D/1*

CARRIERA AUSILIARIA

Sorveglianti idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
190 165	Sorvegliante idraulico capo	198
168 143 127	Sorvegliante idraulico	318 (*a*)
	Totale	516

(*a*) L'organico è stato indicato in 318 unità tenuto conto di 143 collocamenti a riposo disposti alla data del 1° novembre 1977 ai sensi della legge n. 336/70.

TABELLA *D/2*

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi A.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	42 (*a*)
133 115 100	Commesso	33 (*b*)
	Totale	75

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in 33 unità tenuto conto di 63 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *D/3*

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	66 (*a*)
133 115 100	Commesso	37 (*b*)
	Totale	103

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in 37 unità tenuto conto di 114 collocamenti a riposo disposti al 1° novembre 1977 ai sensi della legge n. 336/70.

TABELLA *D/4*

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Agente tecnico capo	1
133	Agente tecnico	3
	Totale	4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro dei lavori pubblici
GULLOTTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 216

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Riunione Adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione Adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni Riunione Adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa III/ae, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal 2° anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/ue, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal 2° anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga in vigore approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/ud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/ad, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa IIIud/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/ad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/cad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 10214);

tariffa III/ur, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 marzo 1968, n. 6150);

tariffa III/ar, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 marzo 1968, n. 6150).

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato nella forma temporanea in caso di morte, a capitale ed a premio annuo costanti, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato nella forma temporanea in caso di morte, a capitale crescente annualmente del 5% composto, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

Roma, addì 11 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(7906)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biradon » cachets, nelle confezioni da 1, 2 e 6 cachets, e della relativa categoria compresse nelle confezioni da 2 e 10 compresse, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., in Roma. (Decreto di revoca n. 5251/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 aprile 1947 e 11 giugno 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 12485 e 12485/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Biradon » cachets, nelle confezioni da 1, 2 e 6 cachets, e la relativa categoria compresse, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., già con sede in Roma, via Torino, 135, ed ora in via Ombrone, 1/A, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Roma, via Salaria, 208;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica (sostituzione dell'aminofenazone con fenazone o con fenacetina nella dose di g 0,25) presentata dalla ditta succitata non è stata ritenuta valida, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biradon » cachets, nelle confezioni da 1, 2 e 6 cachets, e della relativa categoria compresse, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 12485 e 12485/A, in data 17 aprile 1947 e 11 giugno 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., con sede in Roma, via Ombrone, 1/A.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7812)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Virdex » confetti tipo normale, nella confezione da 20 confetti, e della relativa serie confetti tipo forte, nella confezione da 12 confetti, della ditta Fulton Company S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5249/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 luglio 1953, 5 aprile 1957 e 28 luglio 1967, con i quali vennero registrate ai numeri 12437 e 12437/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Virdex » confetti tipo normale, nella confezione da 20 confetti, e la relativa serie confetti tipo forte, nella confezione da 12 confetti, a nome della ditta Fulton Company S.r.l., con sede in Milano, via Gonzaga, 5, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Alessandria, viale Medaglie d'Oro, 10;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione, nè accettabili le modifiche proposte in alternativa dalla ditta medesima, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Virdex » confetti tipo normale, nella confezione da 20 confetti, e della relativa serie confetti tipo forte, nella confezione da 12 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 12437 e 12437/1 in data 23 luglio 1953, 5 aprile 1957 e 28 luglio 1967, a nome della ditta Fulton Company S.r.l., con sede in Milano, via Gonzaga, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, e 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, 1° settembre 1969, n. 690, 22 febbraio 1974, n. 143 e 15 febbraio 1975, n. 266, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1969, riguardante la nomina del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

D'intesa con l'amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, è composto dal presidente e dai seguenti membri:

Meli avv. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Matuscelli dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Schicchi dott. Simone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mussillani dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Russo Attoma dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

De Simone dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Messineo dott. Nunzio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Lucidi Pressanti dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Scalia comm. Francesco, segretario generale della presidenza pro-tempore, in rappresentanza della presidenza del governo regionale siciliano;

Epifanio dott. Giovanni, in rappresentanza dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Grifeo dott. Sergio, in rappresentanza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Valenti avv. Vito, in rappresentanza dell'assessorato regionale delle finanze;

Basile dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'assessorato regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport;

Ajovalasit ing. Emilio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo;

Galante dott. Salvatore, in rappresentanza del comune di Palermo;

Spatafora avv. Alfredo, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Alessi dott. Alberto, in rappresentanza della Cassa di risparmio V.E.;

Agnello dott. Enzo, in rappresentanza dell'organizzazione delle camere di commercio della Sicilia;

Impellizzeri prof. Leonardo, in rappresentanza dell'organizzazione regionale dei commercianti;

Viola avv. Giuseppe, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli industriali;

Varvaro dott. Francesco, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli agricoltori;

Centineo comm. Salvatore, in rappresentanza dell'organizzazione regionale degli artigiani;

Raimondi comm. Alfonso, in rappresentanza dell'organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;

Rallo dott. Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori della provincia di Palermo;

Bonetti cav. Santo, in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia;

Formento dott. Enrico, in rappresentanza dell'associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio;

Pirrotta ing. Francesco, in rappresentanza dell'associazione agenti e rappresentanti di commercio aderente alla federazione regionale delle associazioni dei commercianti della Sicilia.

Il consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7922)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

Concessione dal 1° luglio 1977 a 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Generalmoda, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Generalmoda, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Generalmoda, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7881)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Generalmoda, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Generalmoda, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Generalmoda, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7882)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 3 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio, è prolungata fino al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7883)

DCRETO MINISTERIALE 20 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978 e 19 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 2 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio, è prolungata fino al 2 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7884)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'Azienda elettrica comunale gestita in economia del comune di Austis.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1964, con la quale il comune di Austis (Nuoro) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione all'esercizio di attività elettriche con l'Azienda elettrica comunale gestita in economia, giusta delibera della giunta municipale n. 81 del 3 novembre 1964;

Vista la delibera n. 46 in data 22 dicembre 1977. con la quale il comune di Austis (Nuoro) ha revocato la sopraindicata istanza di concessione di attività elettriche;

Ritenuto che l'Azienda elettrica comunale gestita in economia appartenente al comune di Austis (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, il complesso dei beni organizzati, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa elettrica del comune di Austis (Nuoro), nonché i relativi rapporti giuridici, con gli effetti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni dell'indicato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Consistenza impianti elettrici dell'impresa elettrica del comune di Austis

Una cabina di trasformazione MT/BT.

Linee elettriche di distribuzione BT trifase in rame nudo della lunghezza approssimativa di 1.500 metri, della sezione media di 12 millimetri quadrati.

Linee elettriche monofasi necessarie all'alimentazione di circa quattrocentocinquanta utenze per usi domestici e industriali.

Beni elettrici costituenti pertinenze dell'azienda elettrica.

(7805)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Esclusione dall'obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle note da presentare al pubblico registro automobilistico relative ad atti che non risultano indicativi di capacità contributiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, portante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1977, concernente l'esclusione dall'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle note di trascrizione, da presentare al pubblico registro automobilistico, relativi ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva;

Ritenuta l'opportunità di modificare i limiti dell'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle suddette note;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 1) dell'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, di cui alla premessa, sono aggiunte in fine le parole: « ovvero per il trasporto di cose di portata fino a 7 (sette) quintali ».

Art. 2.

Il presente decreto si applica alle note prodotte al pubblico registro automobilistico a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(7880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizioni di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.604/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Government MK IV Blue cal. 45 ACP - canna mm. 127, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7832)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.601/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Commander L. W. Blue cal. 45 ACP - canna mm. 110, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7833)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.596/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Heckler e Koch mod. VP 70 Z cal. 9 mm. Luger - canna mm. 116, prodotta dalla Heckler e Koch GMBH (Germania Occidentale) ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7834)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.595/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Combat Commander Nickel cal. 45 ACP - canna mm. 110, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7835)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.594/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Combat Commander Blue cal. 38 Super Auto - canna mm. 110, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7836)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.588/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Government MK IV Nickel cal. 45 ACP - canna mm. 127, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7837)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, n. 50.592/10. C.N/C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica Colt mod. Government MK IV Blue cal. 9 mm. Luger, prodotta dalla Colt Industries USA ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. Torino, perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1978 — INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.721		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	29.194.986			
	residui	730.930			
	Totale		29.925.916		
Accensione di prestiti	competenza	14.173.561			
	residui	660			
	Totale		14.174.221		
Spese correnti	competenza			31.165.266	
	residui			4.621.393	
	Totale				35.786.659
Spese in conto capitale	competenza			6.632.414	
	residui			2.779.222	
	Totale				9.411.636
Rimborso di prestiti	competenza			1.888.261	
	residui			9.269	
	Totale				1.897.530
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		55.605.008		52.691.014	
Conti correnti		101.349.499		97.620.017	
Incassi da regolare		59.250.351		58.531.838	
Altre gestioni		40.323.277		35.327.800	
	Totale		256.528.135		244.170.669
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		366.499		371.045	
Pagamenti da regolare		3.904.439		4.742.870	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.097.506		6.665.133	
Altri crediti		64.425.804		71.368.882	
	Totale		73.794.248		83.147.930
	Totale complessivo		374.462.241		374.414.424
Fondo di cassa al 31 agosto 1978			—		47.817
	Totale a pareggio		374.462.241		374.462.241

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		47.817	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	4.788		
Pagamenti da regolare	4.061.666		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.246.019		
Altri crediti	20.975.663		
Totale crediti		34.288.136	
In complesso			34.335.953
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	49.041.184		
Conti correnti	17.515.662		
Incassi da regolare	1.760.197		
Altre gestioni	6.067.367		
Totale debiti			74.384.410
Situazione del Tesoro (passività)			40.048.457

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1978: L. 506.336 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(7956)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 agosto 1978

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		8 600 658.308.635
Cassa	»		429 881.990.957
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L.	47 631.314.628	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	47 631.314.628
Anticipazioni			
— in conto corrente	L.	379 964.940.248	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	44.551.671.898	
— a scadenza fissa	»	—	424 516 612.146
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.156.664.428
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	10.800.960.197.383	
— conti speciali	»	5.725.898.780.370	16.526 858 977.753
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1 347.268 834.059
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		4.037.631.597.049
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		36.190.201.833
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		25.535.516.404.172
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		202 017 480.220
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	870.600.936.540	
— altre attività	»	307.052.638.748	1 177 653 575.288
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2 734 173 318.249
Spese dell'esercizio	»		1.345 224 115.264
			62.449.379.394.682
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.875.028.230.087
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.643.698.868.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	31.052.455.633.414	34.696.154.501.832
Depositari di titoli e valori	L.		356.478.042
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		99.024.070.731.351

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		16.866 062 002 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		99.492 008.168
Depositi in conto corrente liberi	»		409 998.830.580
Deposito in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974 n. 386	»		450.362.897.615
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	24 424 874.317 515	
— altri	»	30 699.911.579	24.455 574.229 094
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I.C	L.	3.234 698 790 510	
— altri	»	3.709.270.772	3.238 408 061 282
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I.C.	L.	2 491 199 989 860	
— altri	»	90 876 178 918	2.582 076 168 778
Ufficio italiano cambi - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		282.212 787 550
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		29 067 456 900
Fondi diversi accantonati	»		8.813.273.667 582
Partite varie passive	»		3.662.605.932 786
Capitale sociale	L.	300 000 000	
Fondo di riserva ordinario	»	87.557 790 029	
Fondo di riserva straordinario	»	91.018.317.268	178 876 107.297
Rendite dell'esercizio	»		1.380.369.225 050
			62.449.379.394.682
Impegni	L.		1.875.028.230.087
Depositanti	»		34.696.154.501.832
Titoli e valori presso terzi	»		356.478.042
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		99.024.070.731.351

Il Governatore BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(7957)

CONCORSI ED ESAMI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a undici posti di contabile (carriera di concetto) nell'amministrazione delle dogane e imposte indirette

Con decreto 29 maggio 1978, n. 20120/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 149, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 5 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a undici posti di contabile (carriera di concetto) nella amministrazione delle dogane e imposte indirette di cui:

tre riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

otto riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 5 settembre 1978.

(7489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1988 del 17 marzo 1978, con cui ai candidati dichiarati idonei venivano assegnate le condotte mediche vacanti;

Considerato che i dottori Sarkissian Salmassi Vartan e Scozzafava Giovanni Battista, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, hanno optato, rispettivamente, per le condotte mediche di Tizzano Val Parma (2ª condotta) e di Corniglio (2ª condotta);

Considerato inoltre che il dott. Carretta Antonio ha rinunciato alla 3ª condotta di Medesano;

Ritenuto di dover utilizzare la graduatoria dei candidati dichiarati idonei per la copertura delle condotte di Medesano (3ª condotta) e di Valmozzola tutt'ora vacanti;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza espresso nelle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 11 ottobre 1972, n. 9, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa i sottonotati dottori sono nominati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Sarkissian Salmassi Vartan: Tizzano Val Parma (2ª condotta, frazione Lagrimone);
2) Scozzafava Giovanni Battista: Corniglio (2ª condotta, capoluogo);
3) Bernier Giorgio: Medesano (3ª condotta, frazione Varano Marchesi);
4) Felloni Domingo: Valmozzola (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Il medico provinciale

(7820)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(3503/S)

OSPEDALE «N. GIANNETTASIO» DI ROSSANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Rossano (Cosenza).

(3530/S)

OSPEDALE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(3500/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI «B. RAMAZZINI» DI CARPI

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(3492/S)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI - VANDINI» DI ARGENTA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(3491/S)

OSPEDALE «BEATO UMBERTO III DI SAVOIA» DI AVIGLIANA

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(3501/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(3502/S)

OSPEDALE «M. MARINI» DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(3493/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DEI BATTUTI» DI SPILIMBERGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di lungodegenti e riabilitazione;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(3499/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento del posto predetto è subordinato alla disponibilità, da parte del vincitore, ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(3494/S)

OSPEDALE CIVILE «G. NEGRELLI» DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena).

(3511/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1978, n. 33.

Norme in materia di trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in attesa dell'emanazione del provvedimento legislativo dello Stato in tema di trasporti pubblici locali, detta norme provvisorie su tale materia ed in particolare sull'esercizio della delega di cui alla legge regionale 30 agosto 1974, n. 28.

Art. 2.

Le province approvano gli orari con valore di variazione, per la parte specifica, dei disciplinari di concessione, previa verifica in sede di coordinamento regionale:

a) dello stato di avanzamento della ristrutturazione dei servizi all'interno e tra i comprensori;

b) dell'integrazione dei servizi tra i diversi modi di trasporto a livello comprensoriale ed intercomprensoriale;

c) del processo di abolizione dei divieti di carico, anche se dipendenti da concessioni o da aziende diverse.

Gli orari vengono compilati su modelli uniformi approvati dalla giunta regionale, al fine di consentire la pubblicazione dell'orario regionale dei servizi di trasporto pubblico.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentiti gli enti delegati, definisce i criteri per la redazione tecnica e la compilazione dell'orario regionale e della sua articolazione comprensoriale, aziendale e locale.

Art. 3.

Le tariffe di cui al n. 4) dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, sono approvate dagli enti delegati previa verifica in sede di coordinamento regionale della loro congruità ai seguenti criteri:

a) uniformità del trattamento tariffario a parità di percorso chilometrico compiuto all'interno del medesimo comprensorio;

b) applicazione in parallelo alle tariffe ordinarie di un sistema di tariffe scontate decrescenti rispetto al crescere dell'utilizzazione dei servizi di trasporto da parte degli utenti;

c) nominatività dei documenti di viaggio relativi al sistema preferenziale;

d) adattabilità ad una sistematica rilevazione dei dati di mobilità e tecnico-economici nell'ambito di un sistema informativo regionale unitario, al fine di disporre di uno strumento di verifica e di programmazione dei servizi di trasporto.

La giunta regionale propone al consiglio, di norma contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo annuale, la tariffa regionale di riferimento per la determinazione dei contributi di cui all'art. 5, lettera *a*), della presente legge.

Art. 4.

Gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 12 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, sono assolti dagli enti delegati secondo modelli uniformi.

In particolare i bilanci aziendali ed i relativi allegati devono essere trasmessi uniformandoli ad un bilancio-tipo regionale. Nel caso di aziende esercenti servizi urbani ed extraurbani, fermi restando i criteri di coordinamento ed integrazione, saranno presentati rendiconti separati.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentiti gli enti delegati, predispone i modelli ed i criteri per la formazione del bilancio-tipo e dei rendiconti di cui al presente articolo.

Art. 5.

I contributi previsti annualmente per la gestione dei pubblici autoservizi regionali vengono ripartiti tra gli enti delegati, sentiti gli enti stessi; l'ammontare dei contributi sarà commisurato al grado di applicazione della tariffa regionale di riferimento e tenuto conto del processo di applicazione della presente legge in materia di orari:

a) a integrazione parziale dei ricavi calcolati sulla base della tariffa regionale di riferimento, per consentire alle diverse aziende una eguale entrata per passeggero/chilometro trasportato a tariffa scontata;

b) tenuto conto della popolazione dei comuni serviti esclusivamente dai servizi di autolinea di competenza regionale e della relativa estensione della rete rapportata al numero delle corse;

c) in proporzione ai seguenti costi di esercizio risultanti dai bilanci compilati a norma del terzo comma dell'art. 4 della presente legge:

1) ammortamenti nei limiti delle aliquote fiscali normali;

2) fondi di accantonamento liquidazione del personale dipendente, ivi compresa la quota per la ricostituzione, a norma dei contratti collettivi, dei fondi stessi in un minimo di cinque anni;

3) costi economici di eventuali locazioni finanziarie per il materiale mobile e gli impianti fissi;

4) costi per la riorganizzazione tecnica ed amministrativa dell'azienda, ivi compresi i costi per la manutenzione programmata e la meccanizzazione dei servizi amministrativi e statistici, secondo programmi aziendali concordati e coordinati in sede regionale.

Le voci di costo sulle quali sono erogati i finanziamenti di cui alla lettera *c*) devono trovare riscontro nei bilanci aziendali consuntivi e non potranno comunque superare un grado di incidenza da fissarsi annualmente in occasione della ripartizione delle somme previste dall'art. 2 della legge regionale dicembre 1976, n. 39.

Qualora le voci iscritte nei bilanci consuntivi risultino inferiori, il maggior contributo erogato verrà portato in detrazione ai contributi dell'anno successivo.

Ferma restando l'autonomia degli enti delegati nello stabilire gli specifici criteri di ripartizione fra le aziende operanti nei comprensori di competenza ed i criteri di partecipazione ai finanziamenti dei servizi da parte degli enti locali, una parte dei finanziamenti complessivi deve essere erogata sulla base dei minori ricavi conseguenti alla applicazione delle tariffe preferenziali.

I finanziamenti erogati alle aziende private assorbono i contributi per la equiparazione del trattamento del personale dipendente.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei finanziamenti a ciascuna azienda o impresa di trasporto non deve superare il disavanzo di esercizio.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore incaricato, esercita l'attività di coordinamento nelle materie di cui ai precedenti articoli mediante periodici incontri con gli amministratori degli enti interessati.

Art. 7.

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato dei trasporti con relative proposte di intervento.

Contenuti del documento sono:

1) relazione sullo stato del settore dei trasporti che comprende:

a) analisi dei bilanci aziendali e formazione del bilancio consolidato regionale del settore delle autolinee;

b) analisi dei dati di traffico;

c) analisi della spesa pubblica nel settore e sua destinazione;

d) analisi sull'esercizio delle funzioni delegate;

e) analisi sul funzionamento ed il coordinamento del sistema tariffario;

f) analisi dell'applicazione, a livello delle singole aziende, dei contratti di lavoro;

g) analisi dello stato di avanzamento dei progetti in corso di realizzazione;

h) analisi sul funzionamento complessivo del sistema dei trasporti regionali, anche avuto riguardo a dati e notizie forniti dai comuni per quanto concerne il trasporto scolastico;

2) proposte di intervento in ordine a:

a) approvazione di specifici progetti di intervento da attuarsi o da iniziare nel corso dell'anno, con particolare riferimento ai programmi di completamento del processo di pubblicizzazione;

b) approvazione di specifici criteri per il coordinamento dei diversi sistemi di trasporto, in riferimento alla formazione degli orari secondo le procedure previste dall'art. 2;

c) variazioni del sistema tariffario di cui all'art. 3;

d) ripartizione dei finanziamenti previsti alla lettera a) dell'art. 8 nelle diverse voci stabilite dall'art. 5;

e) ripartizione fra gli enti delegati dei finanziamenti di cui alla lettera c) dell'art. 5;

f) modalità ed ammontare degli anticipi sui finanziamenti annuali;

g) eventuali provvedimenti di sostituzione o di revoca della delega secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28.

Art. 8.

Il consiglio regionale approva i programmi poliennali di spesa per gli interventi regionali in materia di trasporti sulla base delle proposte della giunta.

Nel programma si terrà conto delle seguenti voci di spesa:

a) contributi regionali di cui all'art. 5;

b) contributi per il rinnovo del materiale rotabile;

c) contributi per operazioni di subentro nelle concessioni;

d) contributi assunti in base alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 8, e successive modifiche;

e) finanziamenti per studi e ricerche nel settore dei trasporti svolti dalla Regione, dagli enti delegati e dalle singole aziende ed approvati dalla giunta regionale;

f) finanziamenti per la formazione dell'orario regionale, per la gestione del sistema tariffario e per la realizzazione di un sistema di informazione distribuita, coordinata col sistema informativo regionale.

I contributi relativi agli assegni perequativi per il personale dipendente dalle aziende private confluiscono nella parte sub a).

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 giugno 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1978, n. 34.
Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a., per l'anno 1977, un contributo di L. 100.000.000 da destinare, nell'ambito delle competenze regionali, alla attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 giugno 1976, n. 19.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione, ai sensi dello art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 del cap. 7805 « Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a., per operazioni finanziarie ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 giugno 1976, n. 19 » con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 giugno 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1978, n. 35.
Interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'impiego di mano d'opera giovanile nel settore agricolo e per assicurare il mantenimento di un adeguato livello di popolazione nelle zone montane ed in quelle depresse o nelle zone dichiarate svantaggiate dalla direttiva (CEE) 28 aprile 1975, n. 273, è concesso a cooperative agricole, costituite o da costituire fra giovani non occupati in età compresa fra i 18 ed i 29 anni, un contributo in conto capitale fino all'80 per conto della spesa ammissibile per la costituzione e la prima organizzazione dell'azienda.

Ai fini della presente legge sono considerate spese di prima organizzazione l'acquisto di macchine ed attrezzature, di scorte vive e morte, l'acquisto e la ristrutturazione di edifici e loro pertinenze destinati all'esercizio della zootecnia e delle attività agricole, ivi comprese la silvicoltura e le operazioni di prima lavorazione del legname.

Il contributo per la costituzione non può superare la somma di L. 500.000, mentre quello per la prima organizzazione non può essere superiore nel complesso alla somma di L. 50.000.000.

I contributi vengono erogati in rapporto al numero dei soci e all'ordinamento produttivo che si intende realizzare.

Per gli interventi di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di L. 225.000.000.

Art. 2.

Per accedere ai benefici di cui all'art. 1, la cooperativa richiedente deve unire alla domanda una dichiarazione sottoscritta da ogni singolo socio in cui viene assunto l'impegno di dedicarsi in maniera esclusiva e professionale alla coltivazione del terreno o alla zootecnia o alla silvicoltura per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 3.

Allo scopo di incoraggiare la permanenza dei giovani in territori montani e depressi o nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) 28 aprile 1975, n. 273, è istituito un premio di fedeltà di L. 1.000.000 a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni e coadiuvanti familiari, in età compresa fra i 15 e i 29 anni di età, che in forma singola o associata si dedicano esclusivamente all'attività agricola.

Il premio viene concesso previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente e liquidato dopo che

sia decorso dalla data della domanda un anno di esercizio di attività agricola accertato, anche ai fini della necessaria assistenza tecnica, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziata la somma di L. 175.000.000.

Art. 4.

Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 5.

Con successiva legge regionale sarà provveduto alla delega per la concessione di contributi e premi previsti dalla presente legge.

Fino a quando non entrerà in vigore la legge di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, la giunta regionale è autorizzata a concedere i benefici di cui al primo comma, udita la commissione di cui all'art. 10 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37.

Art. 6.

Alla copertura della spesa relativa agli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1978 a complessive L. 400.000.000 in termini di competenza e lire 200.000.000 in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento di somma di pari importo dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

Cap. 6920. — Contributi a favore di cooperative costituite fra giovani non occupati per la lavorazione del terreno o l'allevamento del bestiame: L. 225.000.000 in termini di competenza e L. 125.000.000 in termini di cassa.

Cap. 6925. — Premi di fedeltà a favore di giovani coltivatori diretti, mezzadri, coloni e coadiuvanti familiari: L. 175.000.000 in termini di competenza e L. 75.000.000 in termini di cassa.

Art. 7.

Al finanziamento della presente legge per i futuri esercizi si potrà provvedere con i relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 giugno 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. 36.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, in materia di investimenti nel settore turistico ricettivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 19 luglio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1976, N. 38

Art. 1.

Finalità

La legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, ferme restando le finalità in essa espresse, è modificata come indicato negli articoli di cui al presente titolo allo scopo di adeguarla alle variate condizioni economico-turistiche del mercato.

Art. 2.

Elevazione della spesa ammissibile

Per l'attuazione delle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, la spesa massima ammissibile a contributo, prevista dall'art. 3 della legge stessa, è elevata rispettivamente da L. 30.000.000 a L. 40.000.000 e da L. 40.000.000 a L. 50.000.000.

In relazione al disposto del comma precedente, le domande di contributo già presentate ai sensi della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, e che risultino giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate con apposite istanze da prodursi entro i successivi trenta giorni con le modalità indicate all'art. 6 della precitata legge n. 38 del 1976.

Art. 3.

Divieto di cumulo

Il divieto di cumulo con le provvidenze previste dalla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, indicato all'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, opera per i singoli esercizi ricettivi fino alla data di ultimazione dei lavori oggetto delle provvidenze stesse.

I benefici di cui alla legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, sono ripetibili a condizione che le istanze successive siano inoltrate posteriormente alla data di liquidazione del precedente contributo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente per opere ed acquisti che non abbiano già beneficiato di leggi regionali di incentivazione e si intendono estese anche alle domande che risultino giacenti alla data di entrata in vigore alla presente legge.

Art. 4.

Termine

I contributi sono concessi per opere iniziate ed attrezzature ed arredi acquistati dopo la data di spedizione o presentazione della domanda di contributo, fatto salvo, per le domande di contributo pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine indicato dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38.

Titolo II

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1976, N. 38, PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA NEL SETTORE ALBERGHIERO.

Art. 5.

Finalità

Allo scopo di favorire il potenziamento del patrimonio ricettivo alberghiero dell'entroterra, garantendone nel contempo la rispondenza ad adeguati livelli qualitativi, sono concessi contributi in conto capitale nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 6.

Iniziative assistite, soggetti destinatari e requisiti minimi dei nuovi esercizi

I contributi sono concessi limitatamente ai comuni il cui territorio non sia confinante col mare, a chiunque intenda costruire o trasformare immobili da destinare all'esercizio di attività alberghiere con requisiti non inferiori a quelli minimi in appresso indicati:

acqua corrente in tutte le camere;

un locale bagno completo (lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno • doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda) per uso comune, qualora tutte le camere siano dotate di locale bagno completo privato; negli altri casi, un locale bagno completo per uso comune ogni sei, o frazione di sei posti letto non serviti da locale bagno privato;

chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni;

chiamata per il personale in tutte le camere;

riscaldamento nei locali comuni;

arredamento delle camere comprendente, oltre ai letti, una sedia per letto, tavolino, armadio, comodino, cestino rifiuti e, nelle camere senza bagno privato, specchio con presa corrente;

apparecchio telefonico per uso comune;

una sala per uso comune.

Art. 7.

Misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 6 è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un massimo di L. 120.000.000 di spesa e con un limite di contributo valutato in ragione di non più di lire 6.000.000 per ogni camera a 2 letti e di L. 3.500.000 per ogni camera ad 1 letto.

Nella spesa ammissibile sono considerati gli interventi necessari per la funzionalità ricettiva del nuovo esercizio, con esclusione delle spese afferenti l'acquisto del terreno e dell'immobile.

Art. 8.

Termine

I contributi di cui al presente titolo sono concessi per opere da iniziare, arredi ed attrezzature da acquistare dopo la data di spedizione o presentazione della domanda di contributo e, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere prodotte secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

Gli immobili finanziati ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono vincolati alla destinazione alberghiera per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese dei beneficiari, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari e mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Qualora sia accertata l'impossibilità o la non convenienza al mantenimento della destinazione alberghiera, anche in relazione alle esigenze turistiche o ricettive complessive della zona, la giunta regionale, previo recupero della somma erogata maggiorata degli interessi legali e proporzionalmente ridotta in base al periodo di effettivo mantenimento della destinazione vincolata, può autorizzare la cancellazione del vincolo.

Art. 11.

Concessione e liquidazione dei contributi

I contributi sono concessi dalla giunta regionale con propria deliberazione nella quale viene fissato il termine, non superiore a mesi ventiquattro, entro il quale le opere e gli acquisti dovranno essere portati a compimento.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla giunta regionale per validi ed accertati motivi. La proroga non può essere superiore a dodici mesi.

La liquidazione del contributo è effettuata ad ultimazione dei lavori e previo accertamento, anche tramite gli uffici periferici del turismo o gli altri uffici all'uopo incaricati, delle opere compiute e degli acquisti effettuati, sulla base di idonea documentazione tecnica, commerciale e, ove necessaria, igienico-sanitaria.

La somma concessa, per un massimo del 50 per cento, è liquidata in corso d'opera a fronte di spese validamente documentate.

Art. 12.

Revoca del contributo

La giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:

a) quanto l'iniziativa non venga compiuta entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

b) qualora vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

c) qualora prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 10 e senza la preventiva autorizzazione, venga mutata la destinazione alberghiera dell'immobile.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) la giunta regionale può disporre, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 300.000.000.

All'onere relativo si provvede mediante prelevamento di pari somma dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e conseguente iscrizione nel medesimo stato di previsione del cap. 8510 « Interventi per il potenziamento della capacità ricettiva nel settore alberghiero », con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di L. 100.000.000 in termini di cassa.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 14.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 luglio 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. 37.

Pubblicazione di atti amministrativi della regione Liguria o da questa delegati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Gli atti amministrativi della regione Liguria o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivevano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Sono fatte salve le forme diverse di pubblicità stabilite in attuazione di norme della Comunità economica europea o di accordi internazionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 luglio 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. 38.

Fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, al fine di agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito a medio termine, assiste con garanzia fidejussoria i finanziamenti concessi a tali imprese in base alle disposizioni di legge sul credito per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto di macchine ed attrezzature nonchè per la costituzione di scorte.

Art. 2.

Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare lo ammontare di L. 25.000.000.000.

Le imprese artigiane possono usufruire della garanzia regionale solamente per la parte del finanziamento che non possono coprire con le garanzie di cui dispongono richieste dall'istituto finanziatore. Solo nel caso che non possano prestare alcuna garanzia la fidujussione della Regione copre l'intero finanziamento.

Essa si estende, per la parte di finanziamento garantita, fino al cento per cento delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrino di aver sofferto per capitale, interessi e spese dopo aver esperito tutte le procedure di recupero coattivo nei confronti dell'impresa finanziata.

La garanzia regionale prestata solamente per una parte del finanziamento si estingue con il rientro delle prime quote del capitale pari alla somma garantita dalla Regione.

Art. 3.

L'ammissione alla garanzia nonchè il pagamento delle passività di cui al terzo comma dell'art. 2, sono deliberati dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente di cui allo art. 8 della legge repionale 24 luglio 1973, n. 26.

Art. 4.

Possono presentare domanda per l'ammissione alla garanzia le imprese artigiane, singole, associate o consorziate.

La domanda deve essere redatta in triplice copia sul modello di cui all'allegato *A* della presente legge e presentata ad uno degli istituti di credito convenzionati con la Regione, al quale è richiesto il finanziamento.

Art. 5.

Ai fini del terzo comma dell'art. 2 gli istituti di credito procedono alla notifica del precetto cambiario o di altre azioni giudiziarie volte al recupero del credito trascorsi non più di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente, e devono continuare l'azione legale con l'ordinaria diligenza.

Gli istituti di credito, prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali, devono richiedere il nulla osta della giunta regionale che decide in merito, sentito il comitato consultivo competente.

Alla chiusura delle procedure gli istituti di credito richiedono alla giunta regionale il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

Qualora, dopo la liquidazione delle passività, la situazione patrimoniale del debitore presentasse nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito convenzionati, previo assenso della Regione, devono procedere alle ulteriori azioni esecutive.

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito relativi alla prestazione della garanzia sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

Art. 6.

Dopo aver deliberato in merito alla concessione del finanziamento, l'istituto di credito trasmette alla Regione, entro un termine che verrà stabilito nella convenzione, l'estratto del relativo provvedimento unitamente al modulo di cui all'allegato *B* della presente legge.

La giunta regionale comunica all'istituto finanziatore l'ammissione alla garanzia entro dieci giorni dalla intervenuta esecutività della relativa deliberazione. Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla giunta regionale, per ogni singolo finanziamento:

a) la data di stipulazione e l'importo totale del finanziamento nonchè l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del finanziamento garantito;

b) le rinunce ai finanziamenti già ammessi alla garanzia e le estinzioni anticipate per la parte garantita dalla Regione.

La giunta regionale comunica bimestralmente agli istituti di credito convenzionati l'ammontare complessivo delle garanzie concesse indicando, altresì, la residua capacità di garanzia ai sensi della presente legge.

Art. 7.

La garanzia è inefficace qualora risulti che l'istituto di credito:

a) abbia erogato il mutuo ad imprese artigiane che, al momento della stipula del contratto, non erano iscritte all'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) abbia erogato il mutuo, sulla base della documentazione prodotta, per impieghi non rientranti fin dall'inizio nelle finalità produttive dell'impresa quali risultano dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

c) non abbia provveduto a comunicare alla Regione la eventuale cancellazione dell'impresa mutuataria dall'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni, o la eventuale revoca del contributo in conto interessi disposta dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane entro nove mesi dalla fine dell'anno solare in cui tali fatti si sono verificati;

d) non abbia osservato ed esperito tutte le azioni e le cautele necessarie per il recupero del credito.

La giunta regionale, accertata l'esitenza delle condizioni indicate al comma precedente, dichiara l'inefficacia della garanzia concessa, sentito il comitato consultivo competente, previa contestazione all'istituto bancario interessato ed esame delle controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli dall'1 al 5 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, nonchè gli articoli dall'1 al 6 del regolamento regionale 20 agosto 1973, n. 1, ed i relativi allegati, concernenti la istituzione e il funzionamento del fondo di garanzia per i mutui a medio termine contratti da imprese artigiane.

Conseguentemente il capitale e gli interessi al netto delle spese di detto fondo, nell'ammontare risultante al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge si fa fronte mediante il prelevamento di L. 150.000.000 dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » ed istituzione del cap. 7910 « Oneri derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane singole, associate o consorziate » con lo stanziamento di pari importo da considerarsi spesa obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 luglio 1978

Il vice presidente: TEARDO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27 « Ordinamento degli uffici regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 34 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27 « Ordinamento degli uffici regionali » è sostituito dal seguente: « I concorsi interni di cui alla lettera *a*) sono per titoli ed esami. Questi ultimi consistono:

1) per i posti delle qualifiche di dirigente di ufficio o superiori, nelle prove stabilite per i corrispondenti concorsi pubblici;

2) per i posti delle qualifiche di funzionario ed inferiori in una prova orale o pratica concernente le materie a cui si riferisce l'attività del dipendente nel posto messo a concorso o le specifiche prestazioni proprie del posto stesso ».

Art. 2.

Nella tabella *A* allegata alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, le descrizioni riferite alla segreteria del presidente e alle segreterie dei vice presidenti sono sostituite da quelle indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Le descrizioni contenute nella tabella *B* allegata alla suddetta legge regionale riferite al settore di gabinetto del presidente della giunta, alla segreteria del vice presidente della giunta regionale ed alle segreterie dei componenti della giunta regionale sono sostituite da quelle contenute nella tabella *B* allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 luglio 1978

Il vice presidente: TEARDO

TABELLA *A*

Segreteria del presidente:

cura gli affari concernenti l'attività istituzionale del presidente;

provvede alla relativa corrispondenza ed ai compiti inerenti i contatti con organismi e persone;

cura le pratiche inerenti la rappresentanza ed il cerimoniale; tiene l'agenda degli impegni.

Segreterie dei vice presidenti:

curano gli affari inerenti l'attività dei vice presidenti del consiglio regionale e provvedono alla relativa corrispondenza;

curano la preparazione dei contatti con enti, organismi e persone e provvedono alla tenuta dell'agenda degli impegni.

TABELLA *B*

Settore di gabinetto del presidente della giunta:

cura l'espletamento degli affari inerenti l'attività istituzionale del presidente della giunta nei rapporti con le istituzioni, gli enti, gli organi sovranazionali, nazionali e locali, in relazione all'art. 42 dello statuto regionale; assiste e coadiuva il presidente nei rapporti con i coordinatori e con gli uffici regionali, ai fini dell'esercizio dei poteri di coordinamento a lui spettanti e cura le pratiche inerenti la rappresentanza ed il cerimoniale;

cura gli affari riguardanti la protezione civile non di competenza degli uffici, al fine del coordinamento dell'attività da parte del presidente della giunta preposto al comitato regionale per la protezione civile;

inoltre tramite la segreteria particolare cura gli affari inerenti all'attività del presidente della giunta ed il disbrigo della corrispondenza non ufficiale del presidente;

infine tramite il servizio stampa e pubbliche relazioni, cura i rapporti ufficiali con la RAI-TV, con gli organismi pubblici del settore dell'informazione e più in generale con il mondo giornalistico, la redazione delle pubblicazioni ufficiali della giunta regionale, il servizio di emeroteca, l'organizzazione, acquisizione e diffusione delle notizie ed informazioni.

Segreteria del vice presidente della giunta regionale:

cura gli affari inerenti l'attività del vice presidente e provvede alla relativa corrispondenza;

cura la preparazione dei contatti istituzionali del vice presidente all'interno ed all'esterno della Regione con enti, organismi e persone e provvede inoltre alla tenuta dell'agenda degli impegni.

Segreteria dei componenti della giunta regionale:

cura gli affari inerenti l'attività dei singoli componenti della giunta regionale e provvede alla relativa corrispondenza;

cura la preparazione dei contatti dei componenti della giunta — all'interno ed all'esterno della Regione — con enti, organismi e persone, e provvede inoltre alla tenuta dell'agenda degli impegni.

(7542)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1978, n. **40.**

Norme in materia di manifestazioni fieristiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 9 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche; assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori; promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, in specie di quella dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo, favorendo e assumendo idonee iniziative.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate:

a) fiere: le manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico nelle quali è consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti;

b) mostre mercato: le manifestazioni riguardanti uno o più settori merceologici fra essi omogenei o collegati, aperte al pubblico, nelle quali è consentita la vendita senza la consegna dei prodotti esposti duante il periodo di svolgimento della manifestazione, ad eccezione dei prodotti dell'artigianato, di quelli ortoflorofrutticoli ed alimentari deperibili purchè presentati in settori specifici della rassegna;

c) mostre specializzate: le manifestazioni riguardanti un solo settore merceologico o più settori fra essi omogenei alle quali partecipano, come espositori, esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati e, come visitatori, di norma, gli operatori commerciali del ramo merceologico interessato.

Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietato ogni atto di scambio dei campioni esposti;

d) esposizioni: le manifestazioni a carattere non ricorrente che hanno scopi di promozione culturale, sociale o tecnico-scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

Le mostre a carattere permanente rivolte sia alla vendita diretta sia alla promozione della vendita dei prodotti esposti non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

Art. 3.

In rapporto esclusivamente alla prevalente provenienza territoriale degli espositori che vi partecipano, le manifestazioni fieristiche sono qualificate come locali, provinciali, interprovinciali, regionali, nazionali e internazionali, salve, per queste ultime, le

limitazioni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dal comma seguente, le manifestazioni fieristiche a carattere periodico sono organizzate da enti legalmente riconosciuti che non hanno finalità di lucro.

Le manifestazioni fieristiche provinciali e locali e quelle non periodiche possono essere organizzate anche da comitati od associazioni non legalmente riconosciuti, purchè non perseguano scopi di lucro e abbiano ottenuto il parere favorevole dal comune in cui le manifestazioni hanno luogo.

Art. 5.

La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può, di regola, essere superiore ai sedici giorni.

La giunta regionale può eccezionalmente autorizzare una durata maggiore per comprovate ragioni attinenti alla validità dell'iniziativa.

Nello stesso comune, di norma, non possono essere allestite mostre specializzate contemporaneamente a fiere o a mostre mercato.

Le manifestazioni fieristiche regionali, interprovinciali e provinciali possono avere carattere itinerante.

Titolo II

AUTORIZZAZIONI E CALENDARIO REGIONALE

Art. 6.

Le manifestazioni fieristiche possono essere svolte solo se autorizzate a norma degli articoli seguenti.

Art. 7.

Le domande di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e interprovinciali sono presentate dagli enti organizzatori alla giunta regionale entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le manifestazioni e devono essere corredate:

a) da una relazione particolareggiata indicante il tipo, la qualificazione richiesta, la durata, il luogo, l'ampiezza dell'area ove si intende svolgere la manifestazione, le finalità perseguite ed i settori merceologici interessati;

b) da un piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese ed in particolare degli eventuali contributi da chiunque concessi, nonchè dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;

c) dal regolamento della manifestazione;

d) da adeguate informazioni circa incontri e convegni di operatori economici e manifestazioni collaterali che si intendono organizzare nell'ambito della manifestazione in relazione alle finalità perseguite. Tali informazioni devono essere confermate, precisate ed eventualmente integrate entro trenta giorni dall'inzio della manifestazione;

e) da adeguati elementi giustificativi della eventuale richiesta di maggiore durata di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma.

Art. 8.

L'autorizzazione allo svolgimento e concessa dalla giunta regionale alle manifestazioni fieristiche che:

a) soddisfino reali esigenze di promozione e di sviluppo economico dei settori interessati o, se trattasi di esposizioni, perseguono validi obiettivi culturali, sociali o tecnico-scientifici;

b) presentino modalità di organizzazione diretta a garantire, compatibilmente con l'area espositiva disponibile e nel rispetto della priorità determinata dall'ordine cronologico delle domande, l'accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre in base al regolamento della manifestazione;

c) siano organizzate con esclusione di ogni fine di lucro per l'ente organizzatore.

Art. 9.

Le camere di commercio, fino a quando continuano a svolgere le loro funzioni in materia di manifestazioni fieristiche ai sensi del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, trasmettono alla giunta regionale il calendario delle manifestazioni fieristiche provinciali e locali entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le manifestazioni stesse.

Art. 10.

La giunta regionale autorizza le manifestazioni fieristiche di cui all'art. 7, attribuendo alle stesse le relative qualificazioni, salve le limitazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere.

La giunta regionale, sentiti gli enti organizzatori interessati, può modificare le date e la durata delle manifestazioni di cui si chiede l'autorizzazione ove ciò si rende opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità cronologica e spaziale di manifestazioni con analogo oggetto.

Art. 11.

Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, comprendente le manifestazioni autorizzate dalla giunta regionale e dalle camere di commercio, indica per ciascuna di esse la denominazione ufficiale, l'ente organizzatore, il tipo e la qualificazione, il luogo e il periodo di svolgimento, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Il calendario, esaurite le procedure di coordinamento con il Governo per quanto attiene alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, è approvato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono trasmettere alla giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura di ciascuna manifestazione, l'elenco nominativo delle imprese espositrici, una relazione dimostrativa dei risultati economici e finanziari della manifestazione ed il bilancio consuntivo.

Titolo III

INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 13.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione:

a) nelle materie di propria competenza organizza direttamente, o per mezzo di altri enti, manifestazioni fieristiche o partecipa alle stesse; svolge attività promozionali all'estero osservando quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) concede contributi agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel proprio territorio;

c) concede contributi a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate, nonchè ad imprenditori agricoli ed allevatori singoli, associati o consorziati aventi la propria sede nella Regione, per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche riservate esclusivamente all'artigianato o all'agricoltura e a mostre specializzate nei rispettivi settori di attività, purchè inserite nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I contributi previsti alla lettera *b*) dell'articolo precedente sono concessi avuto riguardo:

alla congruità della manifestazione in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1;

al numero degli espositori partecipanti;

alla rilevanza economica e sociale, per la Liguria, delle imprese e dei settori merceologici interessati;

alle caratteristiche tecnico-economiche della manifestazione;

alla qualificazione della manifestazione ai sensi dell'art. 3;

all'entità della spesa preventiva e all'ammontare di altri eventuali contributi da chiunque concessi.

Art. 15.

I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lettera *c*) dell'art. 13 sono concessi nelle seguenti percentuali massime della spesa ritenuta ammissibile:

del 90 per cento per la prima e la seconda partecipazione con contributo regionale;

del 70 per cento per la terza partecipazione con contributo regionale;

del 50 per cento per la quarta e quinta partecipazione con contributo regionale.

Le spese ammissibili a contributo riguardano:

per le imprese artigiane singole: l'acquisizione del solo spazio espositivo;

per le imprese artigiane associate o consorziate: l'acquisizione dello spazio espositivo, l'allestimento dello stand ed i relativi trasporti;

per gli imprenditori agricoli e gli allevatori singoli, associati o consorziati: il plateatico, l'allestimento dello stand ed i relativi trasporti.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la partecipazione a non più di cinque mostre nel corso dell'anno; ciascun contributo non può superare L. 1.000.000 per le imprese singole e L. 3.000.000 per le imprese associate o consorziate.

Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero il contributo viene determinato tenendo conto dei maggiori oneri derivanti da tale partecipazione, fino ad un massimo di L. 1.500.000 per le imprese singole e L. 5.000.000 per le imprese associate o consorziate.

Art. 16.

Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, per ottenere i contributi previsti alla lettera *b*), dell'art. 13, devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui intendono svolgere le manifestazioni.

La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare gli elementi previsti dall'art. 14

Art. 17.

Le imprese di cui alla lettera *c*), dell'art. 13, per ottenere i contributi ai sensi dell'art. 15, devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni.

La domanda deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare;

un dettaglio preventivo delle spese previste per la partecipazione specificando la spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo;

una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura si sia usufruito di contributi regionali per la stessa o per analoghe manifestazioni svoltesi in anni precedenti;

una dichiarazione dalla quale risulti di quali contributi usufruisca il richiedente per la stessa manifestazione.

Art. 18.

la giunta regionale approva entro il 31 marzo dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni, la ripartizione dei contributi regionali.

Nella concessione dei contributi a favore delle imprese di cui alla lettera *c*), dell'art. 13, di norma è data preferenza a quelle associate o consorziate.

Art. 19.

Gli enti organizzatori di manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione, oltre a quanto richiesto ai sensi dell'art. 12 anche un resoconto analitico delle entrate e delle spese sostenute.

La giunta regionale ha facoltà di corrispondere acconti agli enti organizzatori ammessi al contributo regionale per somme non superiori al 50 per cento del contributo assegnato

Le imprese di cui alla lettera *c*), dell'art. 13, partecipanti a manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione, idonea documentazione delle spese sostenute.

Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per gli adempimenti di cui al primo e al terzo comma, il presidente della giunta regionale liquida i contributi concessi in misura comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute, tenuto conto anche di eventuali altri contributi comunque ottenuti.

Per gli enti organizzatori vengono dedotti gli eventuali acconti corrisposti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 20.

Il mancato svolgimento della manifestazione o la mancata partecipazione imputabili rispettivamente a fatto dell'ente organizzatore o dell'impresa ammessi a contributo comportano l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per un periodo di due anni e la restituzione di quanto percepito ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della presente legge.

Art. 21.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1978 con lo stanziamento del cap. 8100 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con i rispettivi bilanci annuali.

Art. 22.

Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che vengono svolte senza che siano state preventivamente autorizzate a norma delle disposizioni di cui al titolo II è applicata una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

L'organo competente all'accertamento dell'infrazione dispone inoltre l'immediata chiusura della manifestazione, dandone comunicazione immediata alla Regione.

Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche autorizzate che vengono svolte con qualificazione, denominazione, luogo e tempo diversi da quelli indicati nel calendario fieristico o, comunque, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, è applicata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Art. 23.

All'accertamento della violazione di cui all'articolo precedente provvedono gli organi a ciò specificatamente abilitati dalle leggi; i conseguenti provvedimenti sono emanati dal presidente della giunta regionale, salvo quanto previsto dall'art. 22, primo comma.

Si osservano in quanto applicabili le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24.

Art. 24

Sono abrogati il primo comma, lettera *d*) dell'art. 3, l'art. 4, il primo comma, lettera *b*), il secondo e il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1972, n. 12.

NORME TRANSITORIE

Art. 25.

Per l'anno in corso le domande di autorizzazione di cui all'art. 7 devono essere presentate dagli enti organizzatori alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1978, le domande volte ad ottenere i contributi devono essere presentate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide anche le domande presentate prima di tale data, purchè non in contrasto con le norme della presente legge.

La giunta regionale provvede alla ripartizione dei contributi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 14 e 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 luglio 1978

CAROSSINO

(7600)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782830)